

R.C.P. n. 42/2014



IL TRIBUNALE DI MACERATA
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Gianfranco Coccioli Presidente
- dott. Luigi Reale Giudice
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/03/2018, ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f., depositata in data 10/10/2014 dalla PANATTA sport s.r.l. in liquidazione con sede legale in Apiro, via Madonna della Fonte n. 3/C (P.I. 00954880431), in persona del liquidatore, sig. Panatta Rodolfo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pesaro, viale Marsala n. 28, giusta procura in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.;

ricorrente

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 30/11/2016;

premesso che:

- in data 10/10/2014 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Macerata;
- con provvedimento del 15/10/2014 il Tribunale ha fissato il termine fino al 09/12/2014 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 04/12/2014, il Tribunale, non riscontrando la presenza di giustificati motivi, ha respinto la richiesta di proroga del termine formulata in data 28/11/2014;
- in data 06/12/2014 la società ha tempestivamente depositato la proposta di concordato (pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese in pari data, e comunicata al P.M. in sede in data 13/06/2016), allegando la documentazione di cui agli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f.;
- con decreto del 13/04/2015, il Tribunale ha concesso alla proponente il termine di 15 giorni per integrazioni/modificazioni e la società ha provveduto in data 27/04/2014;
- con decreto depositato in data 04/06/2015, ai sensi dell'art. 163 l.f., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale il dott. Alessandro Benigni e ha fissato in data 02/09/2015 l'adunanza dei creditori;
- con provvedimento del 10/09/2015 il Tribunale ha dichiarato improcedibile la procedura di concordato preventivo ed è stato dichiarato il fallimento della società;
- a seguito del reclamo ex art. 18 l.f., la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20/04/2016, ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento con conseguente riapertura della procedura di concordato preventivo;
- il Tribunale ha quindi fissato l'adunanza dei creditori al giorno 30/11/2016 durante la quale, vista l'impossibilità di concludere le operazioni di voto, si rinviava all'udienza del 7/12/2016;
- successivamente, le operazioni di voto sono state sospese in applicazione della l. 229/2016 a causa degli eventi sismici e quindi rinviate prima all'udienza del 22/03/2017, poi all'udienza del 4/10/2017 ed infine all'udienza del 15/11/2017.

- all'esito dell'adunanza dei creditori e atteso il decorso del termine previsto dall'art. 178, co. 4, l.f. per l'esaurimento delle operazioni di voto, con relazione depositata in data 09/01/2018 il commissario giudiziale ha attestato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, co. 1, l.f.;
- con decreto del 29/01/2018 il Tribunale, udita la relazione del giudice delegato in ordine al raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, l.f. e vista la istanza del Commissario giudiziale, fissava in data 28/03/2018, l'udienza ex art. 180, co. 1, l.f. per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio, disponendo la pubblicazione del provvedimento a norma dell'art. 17 l.f. e la sua notificazione a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- la società ricorrente ha, quindi, iscritto a ruolo la causa di omologazione e si è costituita in giudizio, chiedendo l'omologa del concordato preventivo;
- in data 16/03/2018 il commissario giudiziale (il quale, non costituendosi in giudizio, non ha assunto la veste di parte del giudizio di omologazione, mantenendo la veste di ausiliario del giudice: v. Cass. 18987/2011; Cass. 10632/07; Cass. 7152/92; Cass. 178/87) ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 180, co. 2, l.f., esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato;
- all'udienza del 28/03/2018 la società ricorrente ha insistito per l'omologazione del concordato, e il Tribunale, preso atto della regolarità delle notificazioni, si è riservato di decidere;

ritenuto che,

quanto alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione:

- il giudizio di omologazione (che, invero, costituisce la fase conclusiva dell'unitaria procedura di concordato: v. Cass. 11439/92), nel caso in cui non vengano proposte opposizioni, si sostanzia in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto non soggetto a gravame (v. le motivazioni di Cass. 67/85, da aggiornarsi alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute);
- quanto all'oggetto del giudizio, la mancanza di opposizioni comporta che, ai sensi dell'art. 180, co. 3, l.f., il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione;
- il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (v., per tutte, Cass., SS.UU., 1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura; dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non siano emersi atti di frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia



necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 10778/2014; Cass. 2250/85; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 21901/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011; v. anche, nella giurisprudenza di merito: App. Salerno, 19 ottobre 2010, in *Il fallimento*, 2011, 338; Trib. Napoli, 26 maggio 2010 e Trib. Pescara, 16 ottobre 2010, entrambe in www.ilcaso.it);

- resta invece affidata esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta, alle probabilità di successo del piano e a tutti gli altri aspetti che presentino margini di opinabilità, rispetto ai quali il Tribunale deve limitarsi ad esprimere un giudizio di secondo grado sulla completezza e congruità logica dell'attestazione resa dal professionista designato dal debitore ai sensi dell'art. 161, co. 3, l.f. (v. le già citate Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 21901/2013, Cass. 11014/2013 e Cass. 18864/2011, nonché, da ultimo, Cass. 2130/2014);
- nel caso di specie, può anzitutto esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità formale della procedura per quanto concerne il corretto svolgimento delle operazioni di voto; giova ricordare che, nel caso di specie, è applicabile la disciplina di cui all'art. 178 l.f. nel testo antecedente alla riforma di cui al d.l. 83/2015, pertanto, in mancanza di espressione di voto, i creditori si ritengono consenzienti e come, tali, sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze (come anche attestato dal Commissario giudiziale nella sua relazione e nel parere motivato);
- inoltre, si applica alla presente procedura, *ratione temporis*, il vecchio testo dell'art. 160 l.f., pertanto la proposta non deve contenere l'assicurazione del pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, essendo unicamente necessario che venga prevista una qualche forma di pagamento nei confronti dei creditori chirografari;
- giova, sul punto, richiamare la relazione del Commissario Giudiziale il quale, pur mantenendo qualche perplessità sull'effettivo valore di realizzo del marchio, ha espresso parere positivo sul piano di concordato proposto dalla Panatta Sport, quantificando nel 6% la percentuale dei crediti pagabili ai creditori chirografari e specificando come un eventuale fallimento non avrebbe alcun effetto migliorativo per i creditori sia sotto il profilo dei tempi di soddisfacimento che dei maggiori valori realizzabili;
- in conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato preventivo;

quanto, infine, alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori e alla determinazione delle modalità della liquidazione:

- il liquidatore agirà in modo da garantire la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice, attenendosi alle modalità in esso indicate e (per quanto non espressamente ivi stabilito) a quanto stabilito nel dispositivo del presente decreto, anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione;
- i membri del comitato dei creditori sono individuati in base ai criteri dettati dall'art. 40 l.f., richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.;
- il Collegio manda al giudice delegato di provvedere, su segnalazione del commissario giudiziale (il quale provvederà a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi), ad eventuali accantonamenti ex artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f., fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;

P.Q.M.



visti gli artt. 177, 180 e 182 l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da PANATTA sport s.r.l. in liquidazione con sede legale in Apiro, via Madonna della Fonte n. 3/C (P.I. 00954880431);

liquidatore *dott. s.r. Nanni Ruccheri* NOMINA

DESIGNA

quali membri del comitato dei creditori:

- 1) Fallimento CEM s.r.l.;
- 2) Banca di Credito cooperativo di Filottrano;
- 3) Artigiana Elettrika s.r.l.

e dispone che il commissario liquidatore comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione, anche telematica. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, voglia il commissario liquidatore informare il giudice delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il commissario liquidatore segnalerà al giudice delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati;

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) il liquidatore prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- 2) lo stesso liquidatore, entro due mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi creditori con le modalità previste dall'art. 171, co. 2, l.f., e al commissario giudiziale, e provvedendo successivamente al deposito della documentazione comprovante le predette comunicazioni;
- 3) il commissario liquidatore depositerà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, al fine di consentire al giudice delegato di effettuare le proprie valutazioni in ordine alla necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi degli artt. 185, co. 2, e 136, co. 2, l.f.; nell'ulteriore corso della procedura, il commissario liquidatore provvederà a segnalare al giudice delegato, di concerto con il commissario giudiziale nell'adempimento della propria funzione di vigilanza *ex art. 185 l.f.*, l'eventuale insorgenza di altri contenziosi;
- 4) il liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori (allegando il parere del commissario giudiziale, previamente acquisito) un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105-108-*ter* l.f., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;
- 5) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa autorizzazione da parte del giudice delegato), il liquidatore potrà farsi autorizzare dal comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo quanto previsto dall'art. 106 l.f.;



- 6) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 182, co. 4, l.f., e in particolare per le transazioni, il liquidatore, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale (il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 185 l.f., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il giudice delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato;
- 7) il liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del comitato dei creditori e ne fornirà informativa al giudice delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al liquidatore, fermo restando che l'eventuale pattuizione anticipata dei relativi compensi dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del comitato dei creditori a norma del capo che precede;
- 8) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura, presso una banca scelta dallo stesso liquidatore, previa informativa al commissario giudiziale, in modo da garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il liquidatore notificherà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il liquidatore potrà effettuare i prelievi da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa, e allegando il parere del commissario giudiziale, qualora necessario);
- 9) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;
- 10) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;
- 11) il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine della causa di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
- 12) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
- 13) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giuridicamente contestati, il liquidatore al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco delle passività di cui al punto n. 3 (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso il medesimo istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo delle somme di cui al punto precedente verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;
- 14) con periodicità semestrale dalla nomina, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il liquidatore redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte (avendo cura di indicare tutte le informazioni raccolte dopo l'omologazione e di specificare gli eventuali "scostamenti" rispetto alle previsioni del piano concordatario), accompagnato dal conto della sua



gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 182, co. 6, l.f., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il liquidatore trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art 171, co. 2, l.f.;

- 15) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il commissario giudiziale, il giudice delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il commissario giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;
- 16) il commissario giudiziale sorveglierà, ai sensi dell'art. 185 l.f., l'adempimento del concordato e l'operato del liquidatore, riferendo immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);
- 17) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 17 l.f. e comunicato al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

DICHIARA

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 10/04/2018

Il Giudice relatore
(dott.ssa *Fiziana Tinessa*)

Il Presidente
(dott. *Gianfranco Coccioli*)

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, li 02/05/2018
Il Funzionario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *Samanta Cimarelli*